

CAMERA DEI DEPUTATI N. 249

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORSI, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, AZZOLINI, BONSI-
GNORE, BORRA, CACCIA, CARLO CASINI, CARLI, CAROLI,
CASTELLOTTI, CILIBERTI, DEGENNARO, GELPI, GOT-
TARDO, LUSETTI, NUCCI MAURO, PERANI, PIREDDA,
SANESE, SANTUZ, SAPIENZA, SILVESTRI, TASSONE,
TEALDI, TISCAR, TORCHIO, VISCARDI, ZARRO, ZOPPI**

Norme per l'acquisizione e la pubblicità degli elementi di conoscenza relativi alle caratteristiche litologiche, geotecniche ed idrogeologiche del territorio

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nel nostro Paese vengono quotidianamente eseguite innumerevoli perforazioni meccaniche del terreno i cui scopi vanno dalle ricerche idriche alle indagini geognostiche per usi di ingegneria civile.

Il fatto comporta ovviamente un notevole impegno di risorse finanziarie.

La stragrande maggioranza di tali perforazioni si spingono a profondità di poche decine di metri, ma le informazioni che esse sono in grado di fornire hanno grande rilievo soprattutto per quanto concerne la disposizione delle falde acquifere, la stabilità dei versanti, le caratteristiche

litologiche e geotecniche dei terreni di fondazione.

Nella maggior parte dei casi queste utilissime informazioni circa la natura del sottosuolo non sono fruibili da parte della collettività in quanto, nella migliore delle ipotesi, le risultanze delle indagini, qualora registrate, sono disperse in una miriade di archivi afferenti a studi professionali, compagnie di perforazione o enti pubblici vari.

Sarebbe invece opportuno che l'insieme delle informazioni derivanti dai sondaggi effettuati sul territorio nazionale fosse raccolto in un quadro sintetico al-

l'occorrenza facilmente consultabile anche dal privato.

In tal modo si otterrebbe che le decine di miliardi spese in ricerche potrebbero concorrere anche ad una migliore conoscenza del territorio moltiplicando le possibilità di proteggerlo.

Si tratta, in definitiva, attraverso un semplice procedimento amministrativo di imporre alcuni obblighi di informazione che avrebbero una ricaduta importantissima per l'intera collettività.

L'unità amministrativa che appare più idonea a coordinare la raccolta di queste informazioni è il comune che, tra l'altro, ne sarebbe indubbiamente uno dei maggiori utilizzatori in sede di pianificazione territoriale a tutti i livelli.

È questo che si propone di fare la seguente proposta di legge, peraltro già presentata nella X legislatura, che raccomandiamo all'approvazione degli onorevoli colleghi.

Con l'articolo 1 è resa obbligatoria la comunicazione al comune di un qualsiasi progetto di perforazione insistente sul suo territorio. All'atto della comunicazione l'ente locale fornirà una scheda opportunamente predisposta che dovrà essere consegnata, debitamente riempita, al termine della ricerca. Si richiama l'opportu-

nità di una collaborazione del servizio geologico per sottolineare le ovvie ragioni che consiglierebbero l'utilizzo di una scheda che abbia caratteristiche uniformi su tutto il territorio nazionale.

Il sito esatto dell'avvenuta perforazione ed i dati pertinenti verrebbero quindi in possesso dell'ente locale andando a costituire nel tempo un sempre più dettagliato e prezioso patrimonio informativo, sempre disponibile ed utilizzabile dai cittadini (articolo 2) per qualunque intervento sul territorio, consentendo così un notevole risparmio di risorse ed una più oculata pianificazione degli interventi.

La serie di informazioni, una volta operante la legge, sarebbe comunque destinata ad accrescersi nel tempo fornendo anche dati sulla evoluzione degli acquiferi in produzione oltre ad una più precisa conoscenza del loro andamento morfologico, profondità, spessore e litologie che li contengono: elementi indispensabili per una protezione delle acque di falda che alimentano gli approvvigionamenti idrici del nostro paese. Problema che, purtroppo, le cronache di questi ultimi anni, relative agli inquinamenti da atrazina ed altre sostanze nocive verificatisi nei pozzi di vaste regioni, hanno illustrato nella sua drammatica attualità meglio di qualsiasi commento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Obblighi di informazione
nei confronti del comune).*

1. Chiunque intenda eseguire nel territorio della Repubblica indagini dirette del sottosuolo a mezzo di perforazioni manuali o meccaniche per opere di ingegneria civile, per ricerche idriche o altro, è tenuto a darne preventiva comunicazione al comune sul cui territorio insiste il sito sottoposto ad indagine, fornendo altresì una mappa, in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:10.000, in cui lo stesso sito sia esattamente localizzato.

2. L'interessato è altresì tenuto a riempire, nelle voci che il tipo di indagine eseguita permetterà di acquisire, una scheda apposita che verrà fornita dal comune. La scheda, debitamente compilata, dovrà essere restituita entro il trentesimo giorno dalla data di ultimazione dell'indagine stessa.

3. I comuni, per la predisposizione della scheda di cui al comma 2, possono avvalersi della collaborazione del servizio geologico del Ministero dell'ambiente.

ART. 2.

(Pubblicità).

1. Gli elementi di conoscenza acquisiti con l'applicazione della presente legge sono a disposizione dei cittadini con le procedure previste dagli appositi regolamenti comunali che determineranno anche le sanzioni per l'inosservanza della presente legge.